

La Colonia di Antonietta ODV
Codice fiscale: 9204902042

Verbale di Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2022

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 19:00, presso la sede sociale, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'ODV "La Colonia di Antonietta" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. modifica denominazione e sede legale
2. modifica dello Statuto

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Migliorini Deborah, verbalizza la Sig.ra Bacchi Alice.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione passa a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Modifica denominazione e sede legale.

Il Presidente fa notare che a seguito delle ultime discussioni e richieste provenienti da una parte del precedente direttivo si ritiene necessario modificare la denominazione sociale in **"Il Circolo delle Fusa"** e di spostare la sede in **Cingoli (MC) 62011 Via Saltregna, 30**. Al termine della trattazione dell'ordine del giorno numero 1 il Presidente, dopo ampia discussione consta di aver raggiunto il voto favorevole da parte di tutti i soci pertanto l'Assemblea all'unanimità

delibera

di modificare la denominazione sociale in **"Il Circolo delle Fusa"** e di spostare la sede legale in **Cingoli (MC) 62011 Via Saltregna, 30**.

2. Modifica dello statuto.

Il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 19 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n° 19 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Al termine della trattazione dell'ordine del giorno numero 2 il Presidente, dopo ampia discussione consta di aver raggiunto il voto favorevole da parte di tutti i soci e l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante;
- di dare incarico al Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

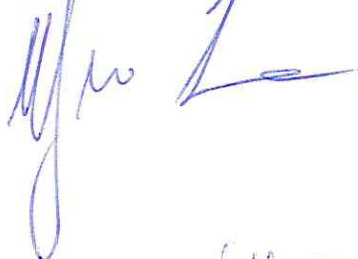
Il Presidente
Migliorini Deborah



Il Segretario
Bacchi Alice



Per presenza ed approvazione i soci:



Statuto dell'Associazione
"IL CIRCOLO DELLE FUSA ODV"
Codice fiscale: 92049020420

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'Organizzazione di volontariato "Il Circolo delle Fusa ODV" con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42 con sede legale in via Saltregna, 30 nel Comune di Cingoli 62011 (MC), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia secondo quanto previsto dal DLGS numero 117 del 3 luglio 2017.

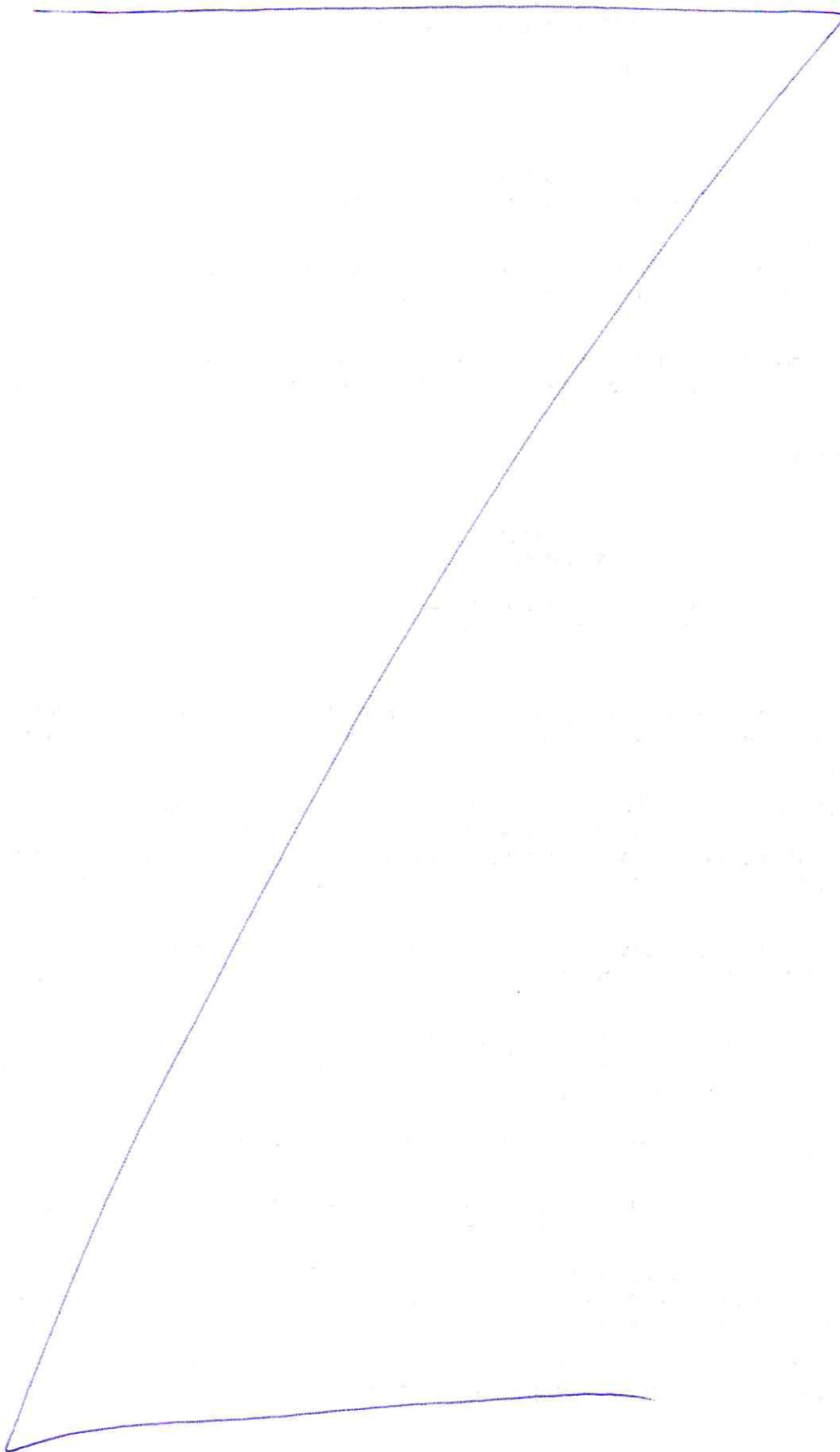
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale sia fuori che nello stesso Comune in cui ha attualmente stabilito la sede.

La durata della associazione è illimitata.

Art. 2
Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali randagi, domestici e di affezione, con particolare riguardo ai gatti, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali e combattere ogni forma di maltrattamento, sfruttamento e violenza su di essi;
- Intervenire concretamente contro il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali al fine di migliorare la vita della collettività, tutelare la salute pubblica e prevenire l'insorgenza di problemi igienico sanitari. L'Associazione intende perseguire gli obiettivi della Legge quadro 281/91 e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in materia, su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- creare un luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per animali, in particolare gatti, che non possono essere reintegrati per problemi fisici accertati, cuccioli non adottati o gatti anziani abbandonati;
- portare aiuto ed assistenza nei confronti di proprietari di animali bisognosi che non possano provvedervi autonomamente, se necessario, prendendo in affitto l'animale all'interno dei propri spazi per un'eventuale cessione a persone e enti ritenuti idonei;
- sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione sanitaria, dell'igiene pubblica e della tutela dei diritti degli animali;
- assistere ed accudire gli animali ospiti di strutture pubbliche o private, per il miglioramento del loro standard di vita per tutta la durata della loro permanenza;
- promuovere campagne e momenti di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, del randagismo, del controllo delle nascite tramite sterilizzazione, della salute ed igiene pubblica e dello sfruttamento a cui sono sottoposti gli animali in alcuni contesti;
- realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e fornire a richiesta il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione;



- programmare le attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali promuovendo il loro benessere fisico ed affettivo;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni, seminari, conferenze su tematiche animaliste e di salute pubblica;
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale informativo e di propaganda, ecc.
- organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati o fisicamente in giornate organizzate.
- stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati (Regioni, Comuni, Comunità montane, ASL, veterinari, canili, gattili, rifugi), al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all'affidamento ed all'adozione degli animali.
- realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ecosistema in quanto ambiente di vita delle specie animali da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte nella sede ma anche tramite la gestione di strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità

L'ODV potrà partecipare e/o collaborare ad altre associazioni società, consorzi ed Enti pubblici (anche tramite la stipula di apposite convenzioni) le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa.

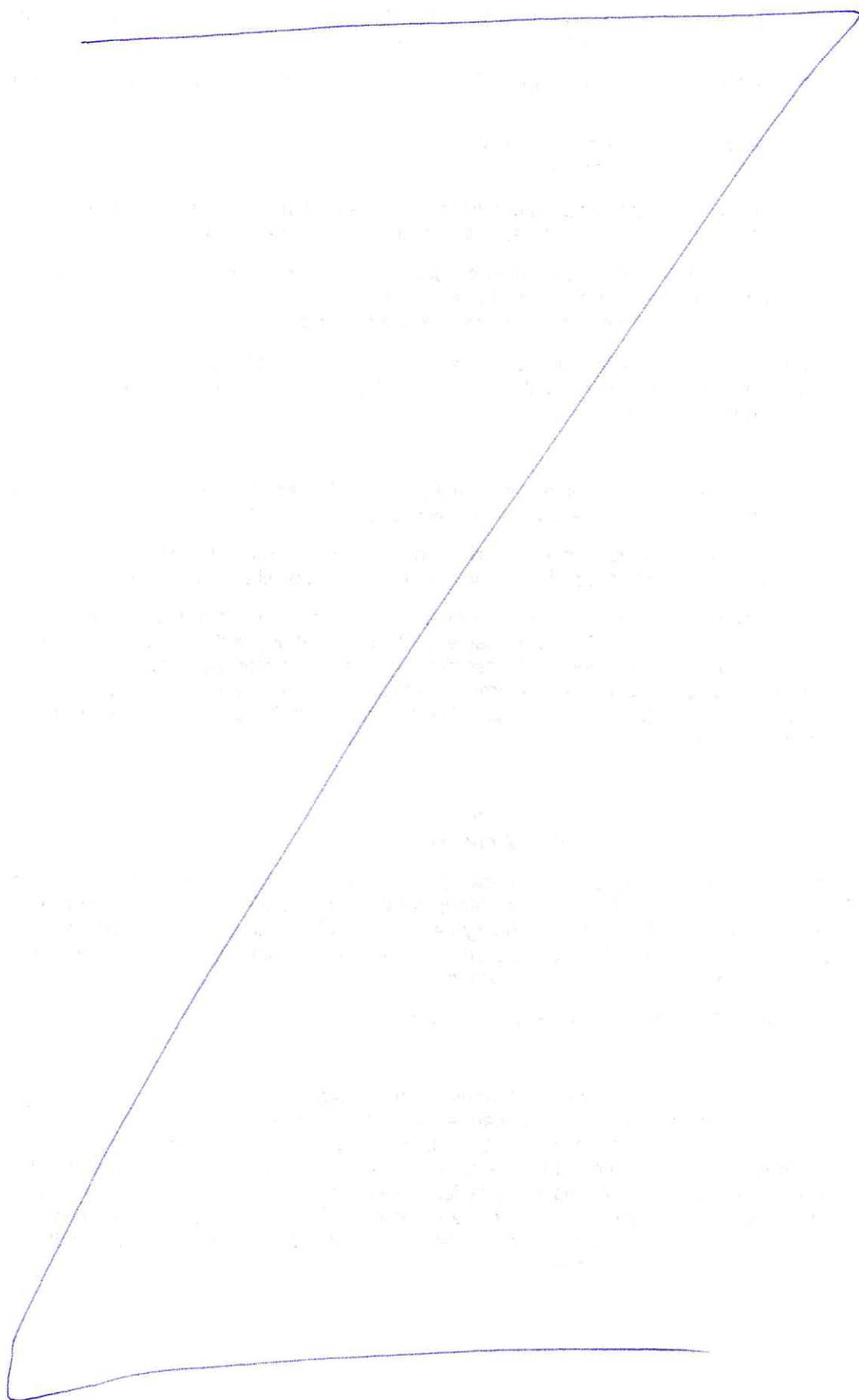
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 3 Attività diverse

L'ODV può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'ODV potrà fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri associati.

Inoltre l'ODV effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi istituzionali potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, nonchè compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Può anche partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino o comunque attinenti ai medesimi. L'ODV potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente



Art. 4
Volontari e Attività

Per volontario si intende colui che svolge un'attività in modo sia continuativo che occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'art 17 del DLGS 117/2017. L'Organo sociale competente può deliberare sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il rimborso "autocertificato" non obbliga il volontario a presentare all'Ente i documenti giustificativi delle spese sostenute ma quest'ultimi devono comunque essere in possesso del volontario, e in caso di controllo, li deve presentare. Non costituisce quindi un rimborso spese forfettario, il quale è vietato espressamente dal Codice del Terzo Settore.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017

Art. 5
Patrimonio, risorse economiche

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

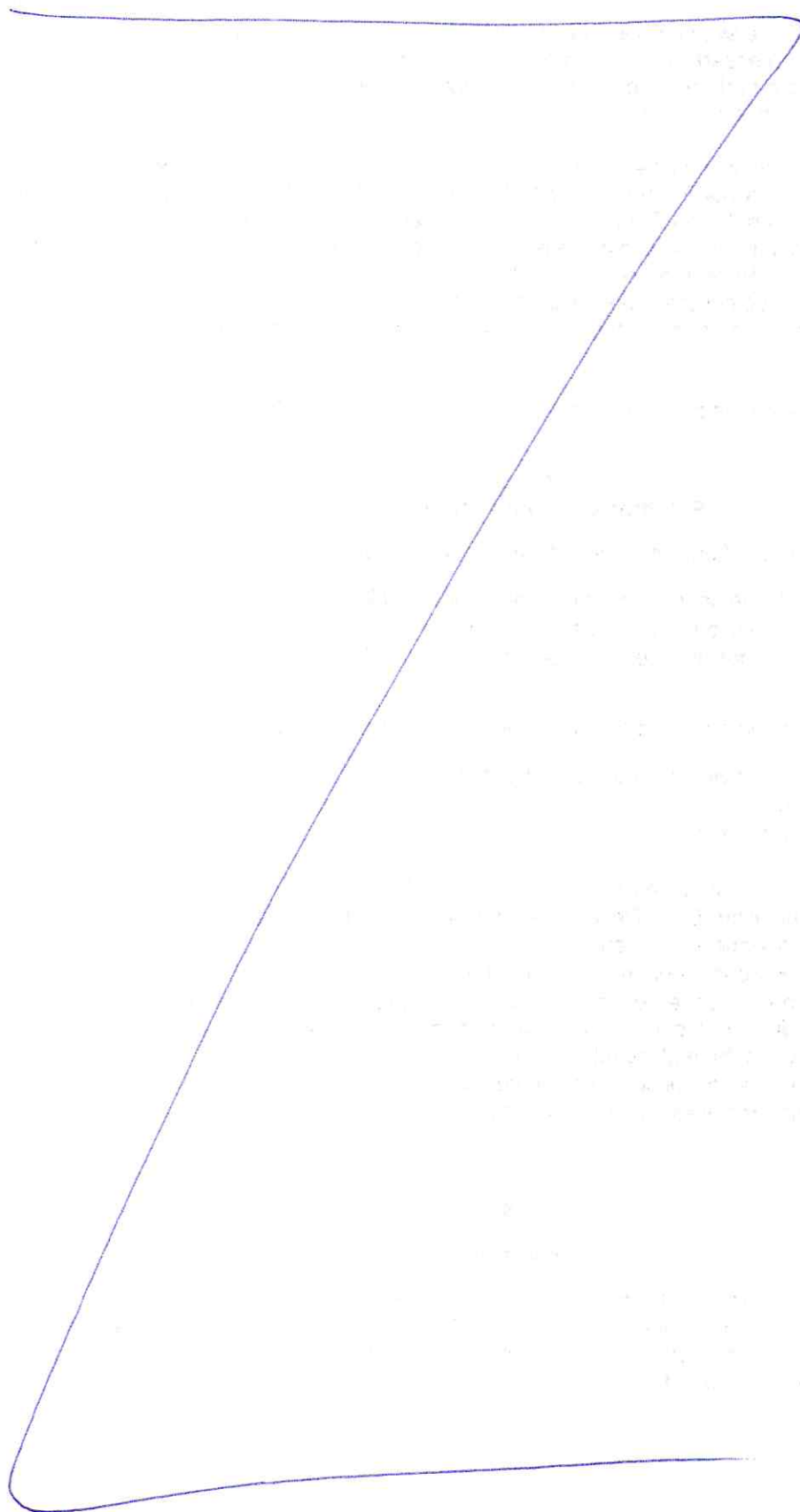
- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' ODV
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio

L' ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative ed erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017)
- attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del DLGS 117/2017.

Art.6
Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.



Art. 7

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ODV, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.LGS.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività ex art 6 D. LGS. 117/17.

Art. 8

Ammissione Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Sono membri dell'ODV tutti i soci che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Art. 9

Criteri di ammissione ed esclusione

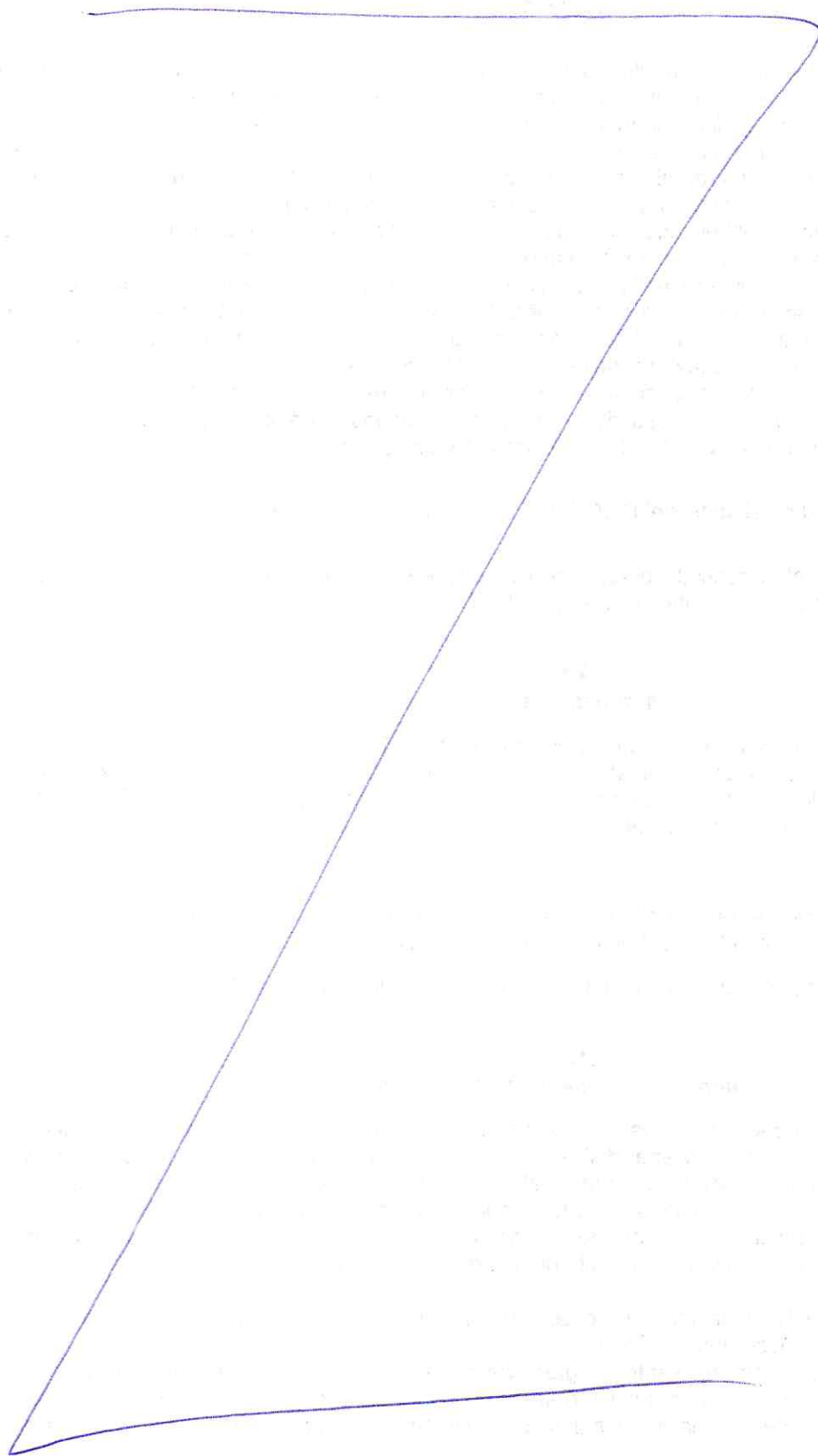
L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. La qualità di socio si considera tacitamente valida per gli anni successivi senza bisogno di apposita Assemblea a meno che non si verifichi la perdita della qualità di socio a seguito del manifestarsi di una delle cause di seguito elencate .

Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La quota associativa è valida per l'anno solare.

La qualità di socio si perde:



- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ODV. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
- per esclusione conseguente a persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi della ODV;
- per comportamento contrastante con gli scopi istituzionali;
- per mancato pagamento della quota annuale per oltre un anno solare e/o trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- per morte;

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso le domande di ammissione a socio dovranno essere controfirmate dall'esercente potestà parentale e il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

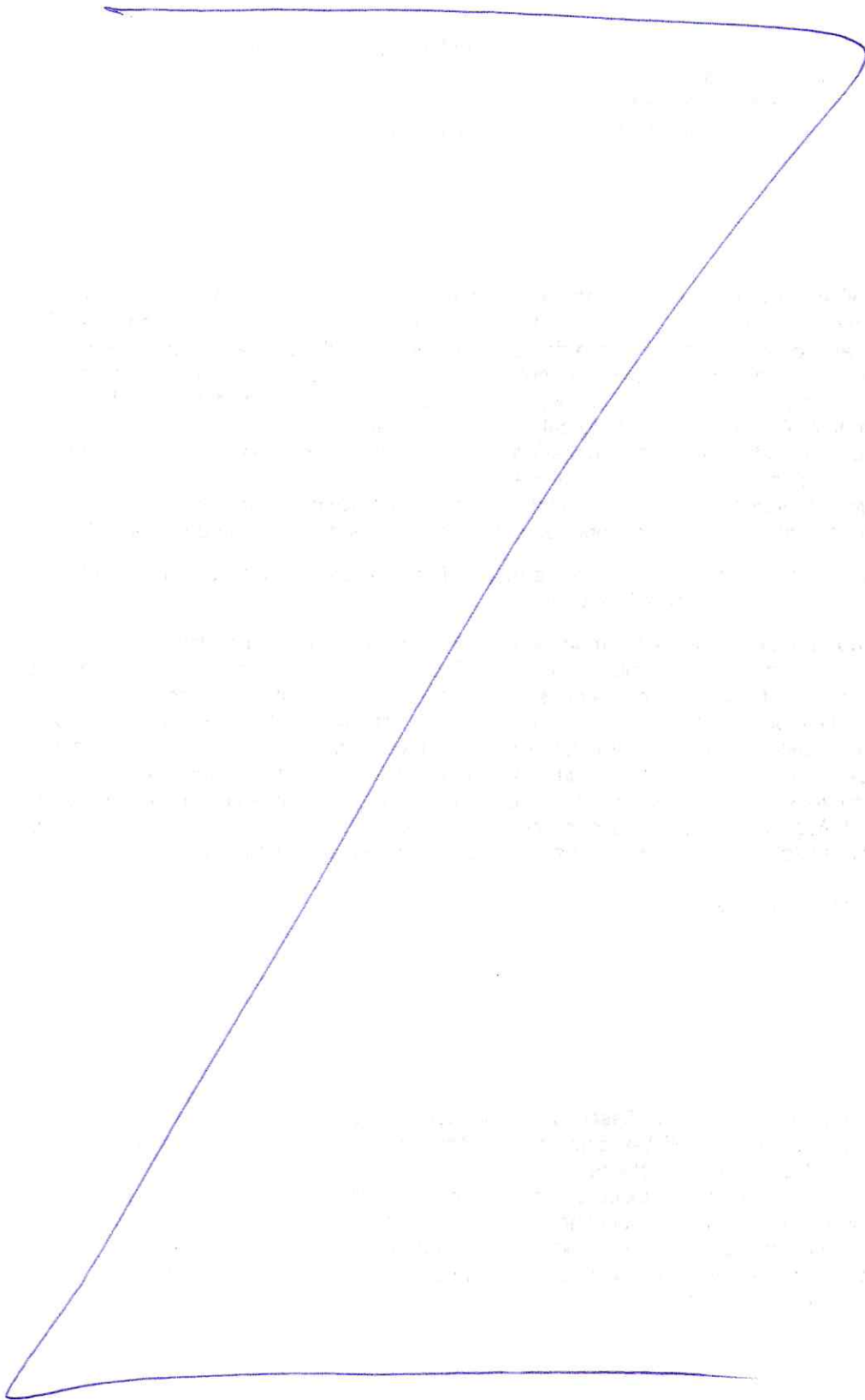
a. fondatori

b. volontari

c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.



Art. 10
Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione;

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita

Art. 11
Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12
Assemblea dei soci

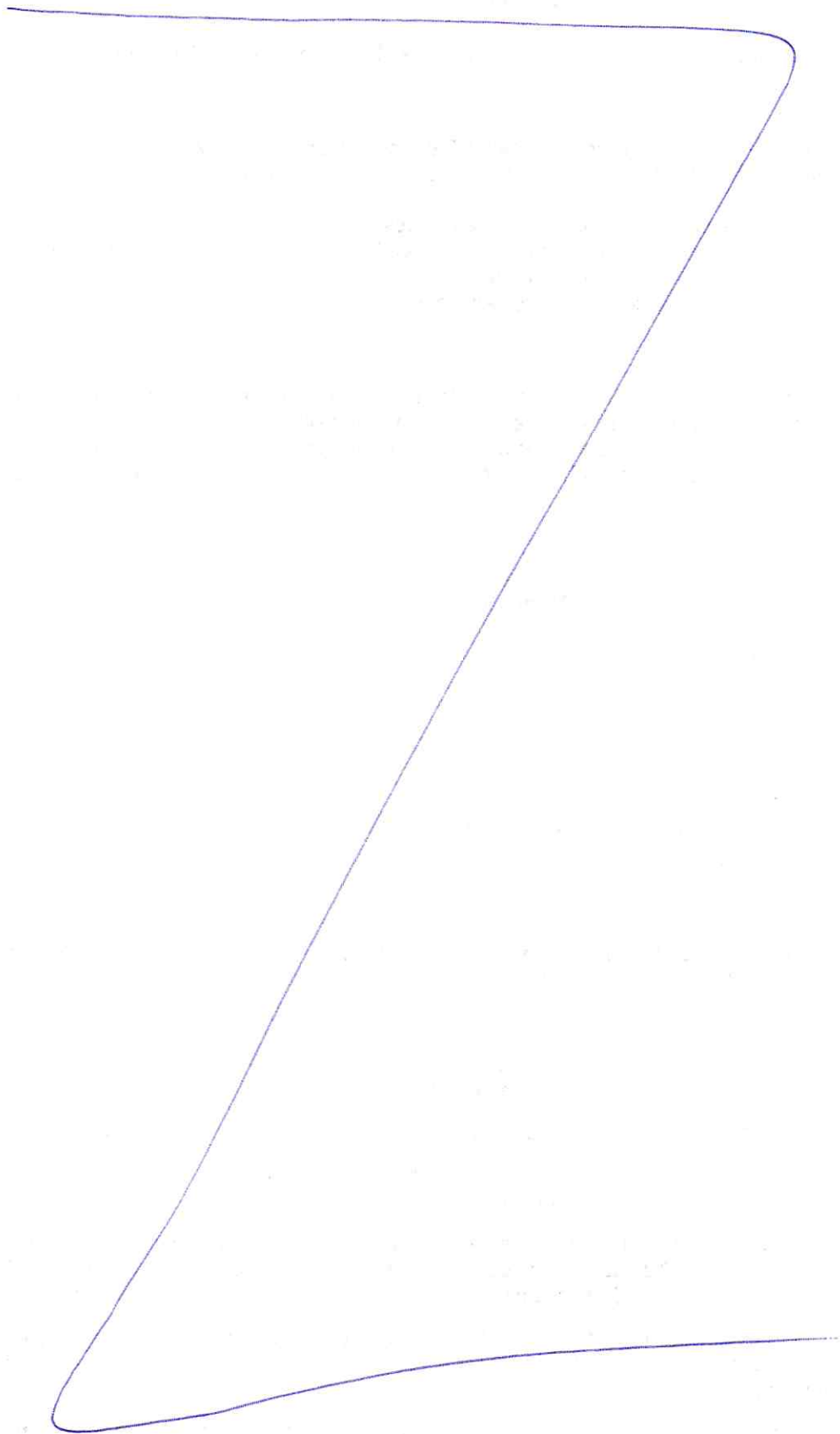
L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.



L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a 500 può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 **Assemblea ordinaria dei Soci**

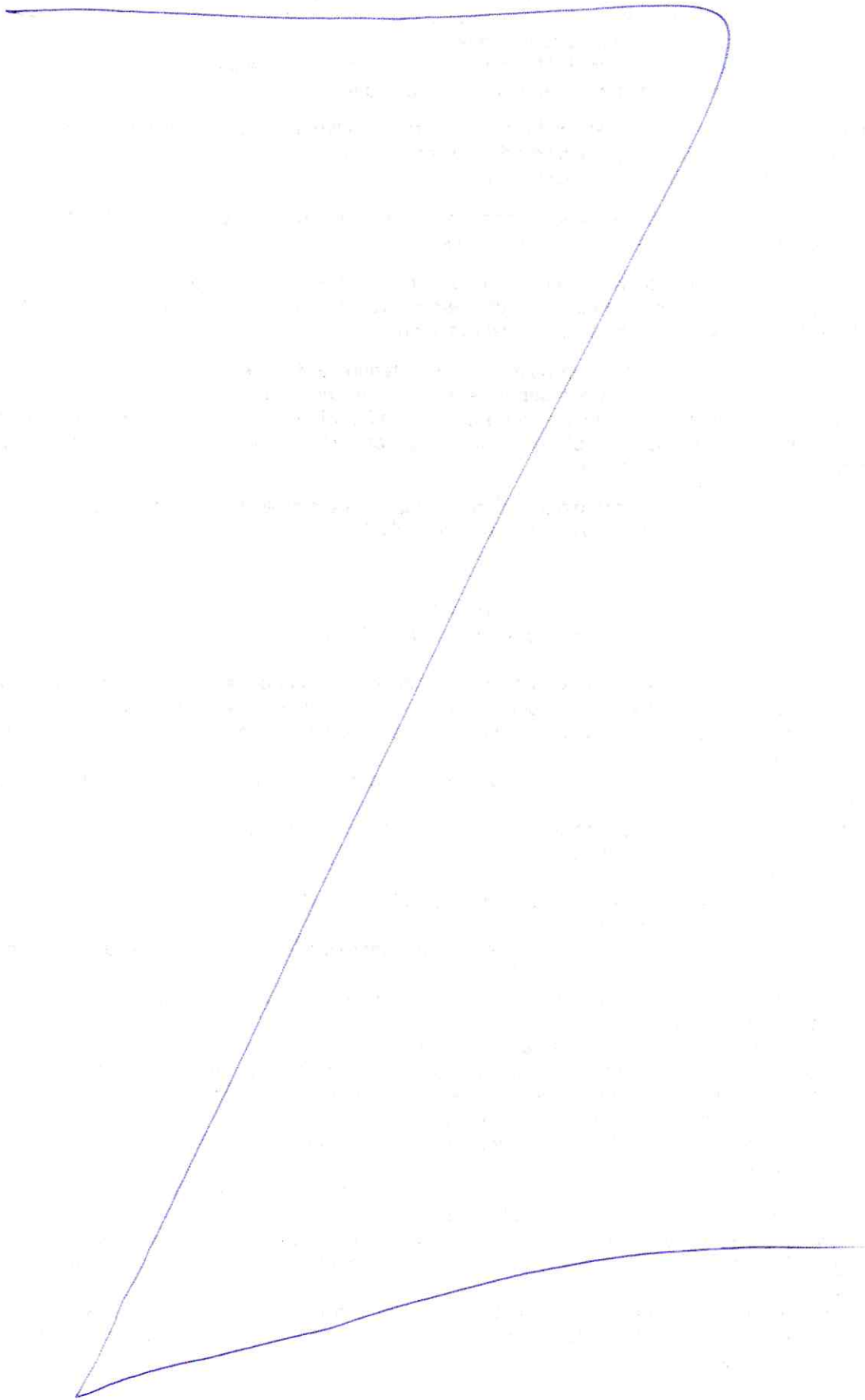
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva la relazione di missione e il bilancio ai sensi dell'art. 6;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.4 dello Statuto;



- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Art. 14 **Assemblea straordinaria dei soci**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.12.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio. In questo caso occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, affini o di utilità sociale

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

- l'approvazione di eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di ¾ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Art. 15 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo. In questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

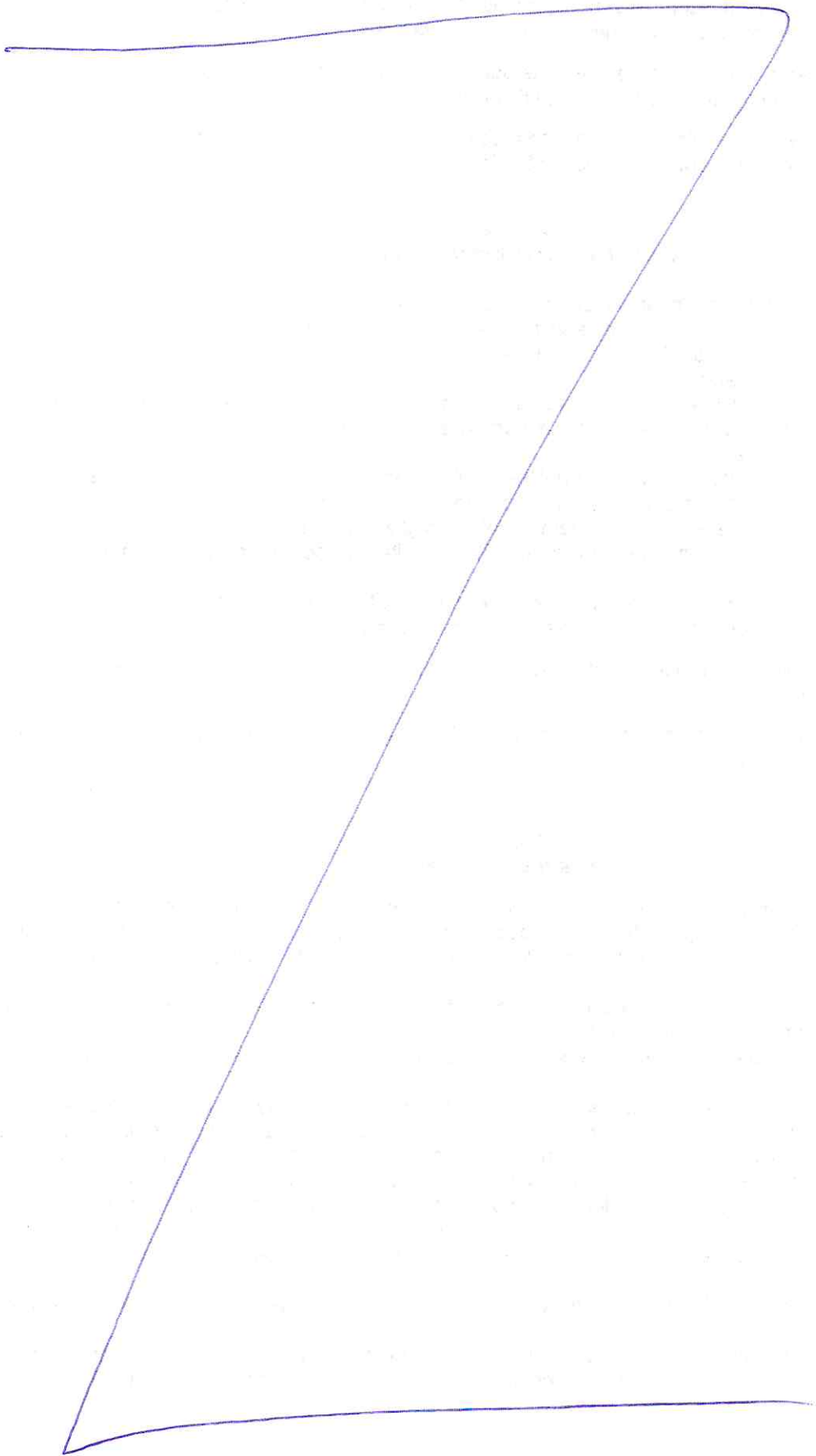
E' l'Assemblea generale dei soci che procede alla elezione e determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV.



Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea e conseguente relazione annuale degli obiettivi raggiunti;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 60 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 16 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

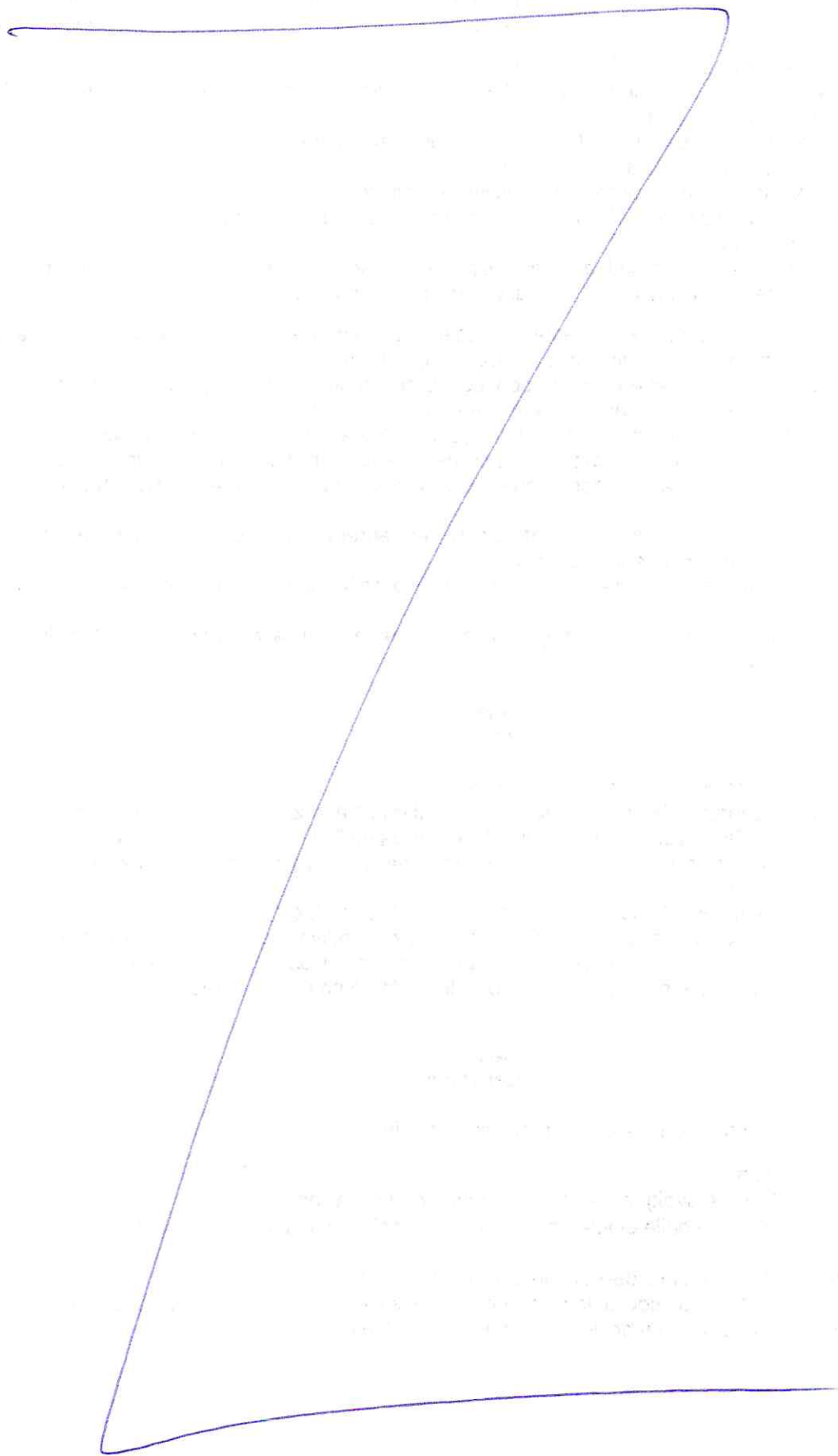
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17 Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il socio ha diritto a esaminare i libri sociali facendo richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deve rispondere entro 30 giorni. Contro il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.



Art. 18
Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e art.9 del CTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19
Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi della normativa nazionale e regionale in materia, aggiornati e unificati nel CTS.

Cingoli, 23 aprile 2022

Il Presidente



Il Segretario



Alice Bacchi



